



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **171-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da [REDACTED]

[REDACTED] .f. (con gli Avv. ti Andrea MORODER e MARCO ALESSANDRINI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.12.2023 l' [REDACTED] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 25/01/2024, all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;

3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede a prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale;
- non risultano, peraltro, superati in capo al ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda, come successivamente integrata in data 25/01/2024:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento del ricorrente deriva dal rilascio di garanzie fideiussorie per complessivi € 9.121.096,65 in favore [REDACTED] società di cui il ricorrente era socio, successivamente dichiarata fallita con sentenza dell'intestato Tribunale n. [REDACTED] [REDACTED] osserva sul punto il medesimo esperto che tali garanzie sono state prestate nonostante gli istituti di credito fossero pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale del Sig. [REDACTED] e della sostanziale incapienza di detto patrimonio in caso di insolvenza della società garantita);
- b) delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, data l'evidente sproporzione tra l'ammontare delle obbligazioni ed il patrimonio disponibile per farvi fronte, costituito dai redditi derivanti dall'attività professionale svolta nonché da un patrimonio immobiliare costituito da quote minoritarie indivise di proprietà ed in minima parte da redditi da fabbricati);
- c) l'indicazione circa l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. L'esperto evidenzia, al riguardo, che il ricorrente è proprietario di diversi beni immobili per una quota pari a 2/9 il cui complessivo valore di liquidazione viene stimato in € 81.401,50 a fronte di un attivo disponibile della procedura costituito da finanza esterna per € 85.000,00, oltre che dai redditi del ricorrente eccedenti le somme

occorrenti al mantenimento della sua famiglia, pari ad € 4.329,37 annui per i tre anni successivi all'omologa;

- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 8.049,27 per compensi dei legali che assistono il ricorrente nella predisposizione della proposta ed € 10.281,05 per compensi spettanti all'OCC);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali.

7. Quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla procedura come dianzi indicati, la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
 - il pagamento integrale dei crediti prededucibili nel termine di 120 giorni dall'omologazione;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 0,873%
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento,
- d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente i creditori in prededuzione e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari.

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di

[REDACTED]

c.f. [REDACTED]

conferma la nomina quale OCC del **Dott. MARIO PALOMMELLA**

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 31/01/2024

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani